



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

**PROCEDIMENTO COMUNE DI PRASCORSANO**

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

*(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)*

**N° 8/2022**

**RICHIEDENTE:** Ente di Gestione Sacri Monti  
sede legale amministrativa C.na Valperone n. 1, Ponzano Monferrato (AI)

**OGGETTO:** Ricostruzione e adeguamento staccionate del percorso sacri della Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte, realizzazione passerella Area Castrum Longobardo Prascorsano, Riserva speciale Sacro Monte di Belmonte

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **14.03.2022** al prot. **5393**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 7/2022, da parte del Comune di Prascorsano relativa alla pratica dell'ENTE DI GESTIONE SACRI MONTI con sede legale amministrativa in Cascina Valperone n. 1, Ponzano Monferrato (AI), volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Ricostruzione e adeguamento staccionate**

**del percorso sacri della Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte, realizzazione passerella Area Castrum Longobardo** ubicazione Prascorsano, Riserva speciale Sacro Monte di Belmonte;

– il parere favorevole in data **21.03.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. **6015** del **23.03.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **11085** del **01.06.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

*"[...] Per quanto concerne la tutela archeologica, si autorizzano i lavori di ricostruzione delle staccionate (trattasi delle staccionate danneggiate dall'incendio del 2019 tra le Cappelle 5 e 6 e tra le Cappelle 10,11 e 12 e della staccionata dell'ultimo tratto della strada dei "Piloni del Rosario") senza ulteriori prescrizioni archeologiche, in quanto il progetto prevede il riutilizzo degli ancoraggi e delle staffe presenti, senza effettuare movimenti di terra. Analogamente, si autorizza senza ulteriori prescrizioni archeologiche la realizzazione della passerella lignea destinata al percorso di fruizione del castrum longobardo, in quanto il suo posizionamento non altera le strutture archeologiche in situ. Si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lavori e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio (Soprintendenza) in caso di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti.*

*Qualora invece siano necessari limitati e localizzati movimenti di terra – ad es. per ancorare i tratti di staccionata di nuova costruzione o per la posa dei nuovi portali informativi – si richiede, come già indicato in occasione del sopralluogo congiunto del 22 dicembre u.s., di provvedere a incaricare un archeologo per l'assistenza a tali operazioni, sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza scrivente, al fine di verificare la natura di livelli, strutture o manufatti affioranti";*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Viste le integrazioni pervenute al prot. **12072** del **14.06.2022**, relative al completamento del pagamento dei diritti di segreteria;

Visto altresì le attestazioni di avvenuto pagamento della somma complessiva di **€ 60,00** per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### **AUTORIZZA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

**Ente di Gestione Sacri Monti**

**sede legale amministrativa C.na Valperone n. 1, Ponzano Monferrato (AI)**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **14.03.2022** al prot. **5393**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 7/2022, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Ricostruzione e adeguamento staccionate del percorso sacri della Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte, realizzazione passerella Area Castrum Longobardo"** ubicazione Prascorsano, Riserva speciale Sacro Monte di Belmonte, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Relazione paesaggistica semplificata completa di schede di progetto.

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. prot. 11085 del 01.06.2022:

*"[...] Per quanto concerne la tutela archeologica, si autorizzano i lavori di ricostruzione delle staccionate (trattasi delle staccionate danneggiate dall'incendio del 2019 tra le Cappelle 5 e 6 e*

*tra le Cappelle 10,11 e 12 e della staccionata dell'ultimo tratto della strada dei "Piloni del Rosario") senza ulteriori prescrizioni archeologiche, in quanto il progetto prevede il riutilizzo degli ancoraggi e delle staffe presenti, senza effettuare movimenti di terra. Analogamente, si autorizza senza ulteriori prescrizioni archeologiche la realizzazione della passerella lignea destinata al percorso di fruizione del castrum longobardo, in quanto il suo posizionamento non altera le strutture archeologiche in situ. Si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lavori e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio (Soprintendenza) in caso di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti.*

*Qualora invece siano necessari limitati e localizzati movimenti di terra – ad es. per ancorare i tratti di staccionata di nuova costruzione o per la posa dei nuovi portali informativi – si richiede, come già indicato in occasione del sopralluogo congiunto del 22 dicembre u.s., di provvedere a incaricare un archeologo per l'assistenza a tali operazioni, sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza scrivente, al fine di verificare la natura di livelli, strutture o manufatti affioranti”;*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Prascorsano per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 16 giugno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Mauro MALANO  
*Firmato digitalmente*

MF/